



REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN “AGROBIOSCIENZE”

Emanato con D.D. n. 348 del 26.05.08

Art. 1 (Definizione generale del Corso)

1. Il Corso di Perfezionamento in “Agrobioscienze” è istituito sulla base di quanto disposto dal Regolamento Didattico dei Corsi di Perfezionamento della Scuola Superiore Sant’Anna, emanato con D.D. n. 20 del 17 gennaio 2004 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il Corso si propone di formare, attraverso un percorso didattico e di ricerca di alto livello, figure di elevato profilo scientifico e professionale in grado di inserirsi con successo tanto in strutture di ricerca pubbliche e private, nazionali ed internazionali, quanto in Enti ed aziende che operano con tecnologie avanzate nel campo delle biotecnologie e delle produzioni vegetali e nella organizzazione e pianificazione dell’agricoltura sostenibile a livello aziendale e territoriale.
3. Al termine del Corso di perfezionamento e successivamente al superamento di un apposito esame, la Scuola rilascia, ai sensi dell’art 2 della L. 14 febbraio 1987, n. 41, il Diploma di perfezionamento a tutti gli effetti equiparato al Dottorato di ricerca.

Art. 2 (Articolazione del corso)

1. Il Corso ha una durata di 3 anni effettivi. In via eccezionale e senza oneri per la Scuola, ad eccezione di quelli previsti dall’Art. 7, comma 1, il Collegio dei docenti potrà proporre al Senato Accademico un prolungamento fino a 4 anni.
2. Il Corso di perfezionamento in Agrobioscienze si articola in due curricula:
 - a) **Genomica e produzioni vegetali** (Biotecnologie vegetali; Genetica e fisiologia delle piante; Genomica vegetale; Scienze delle produzioni vegetali; Tecnologie avanzate in ortoflorofrutticoltura; Qualità delle produzioni vegetali);
 - b) **Agricoltura, Ambiente e Territorio** (Agricoltura sostenibile e multifunzionale, biologica ed integrata, qualità delle produzioni; Gestione degli agroecosistemi e biodiversità funzionale; Agronomia territoriale; Analisi multicriterio dei sistemi colturali *food* e *no-food*; Bilanci agroambientali dei sistemi produttivi; Agricoltura- territorio-paesaggio).
3. Il Corso si avvale in primo luogo delle competenze didattico-scientifiche dei docenti e ricercatori dei Settori Scientifico Disciplinari (SSD): AGR-02, AGR-03, AGR-04, AGR-11, BIO-03, BIO-04, BIO-18 della Scuola e/o di studiosi di altri SSD eventualmente coinvolti dal Collegio dei docenti in relazione agli specifici programmi di formazione e di ricerca.
4. Per lo svolgimento delle proprie attività didattiche e scientifiche il Corso si avvale altresì delle collaborazioni a tal fine definite dalla Scuola in convenzioni con altre Università italiane e straniere, nonché con Enti pubblici o privati.

Art. 3 (Collegio dei docenti)

1. Il Collegio dei docenti del Corso di Agrobioscienze è composto da tutti i docenti ed i ricercatori a tempo indeterminato della Scuola che afferiscono ai Settori Scientifico-Disciplinari: AGR-02, AGR-03, AGR-04, AGR-11, BIO-03, BIO-04 e BIO-18; il Collegio può inoltre accogliere, su specifica richiesta dei membri di cui al precedente periodo, i ricercatori a tempo determinato dei medesimi SSD.



2. Possono far parte del Collegio anche Docenti e Ricercatori afferenti ad altri SSD della Scuola o ad altre strutture Universitarie e di ricerca italiane e straniere; la proposta della loro nomina viene deliberata a maggioranza dal Collegio stesso e presentata, per l'approvazione, dal Coordinatore al Consiglio della Classe Accademica di Scienze Sperimentali.
3. Al Collegio dei docenti partecipa a titolo consultivo un rappresentante degli allievi del Corso, eletto annualmente entro il mese di febbraio.
4. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento generale dei Corsi di Perfezionamento della Scuola, il Collegio dei docenti nomina un tutore per ciascun allievo entro due mesi dall'inizio dei corsi e, eventualmente, un relatore entro il secondo anno del Corso
5. Il Collegio dei docenti si riunisce obbligatoriamente per gli adempimenti necessari al regolare svolgimento del Corso; in particolare: in occasione dell'attivazione annuale del Corso, della definizione della proposta di budget annuale, della stesura del Programma annuale di Formazione, per deliberare l'ammissione degli allievi agli anni successivi e per approvare le relazioni annuali sull'attività svolta.
6. Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono svolte da un membro del Collegio nominato su proposta del Coordinatore del Corso.

Art. 4 (Coordinatore del corso)

1. Il Coordinatore del corso è designato, a maggioranza, dai docenti e ricercatori a tempo indeterminato della Scuola afferenti al Collegio dei docenti ed è nominato dal Consiglio della Classe Accademica di Scienze Sperimentali.
2. L'elettorato passivo compete ai docenti di I° e II° fascia della Scuola appartenenti al Collegio dei docenti del Corso ai sensi dell' art. 3 comma 1.
3. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta. In caso di assenza o impedimento, il Coordinatore può essere sostituito da un Vice-Coordinatore da lui designato tra i componenti del Collegio dei docenti.
4. Il Coordinatore ha la responsabilità della gestione didattica, scientifica ed organizzativa del Corso, convoca e presiede il Collegio dei docenti, informa periodicamente il Consiglio della Classe Accademica di Scienze Sperimentali delle attività del Corso e svolge tutte le funzioni ed i compiti previsti per tale organo dal Regolamento generale del perfezionamento della Scuola.

Art. 5 (Ammissione)

1. L'ammissione al Corso avviene per concorso pubblico con modalità di selezione volte ad assicurare la trasparenza delle procedure, un'ideale valutazione comparativa dei candidati, tempi ristretti per l'espletamento, la pubblicità degli atti ed il pieno rispetto della normativa vigente in materia di concorsi pubblici.
2. La commissione esaminatrice dei concorsi di ammissione è nominata dal Direttore della Scuola con proprio decreto, su proposta del Coordinatore, entro i dieci giorni successivi alla data di scadenza del bando.
3. Possono accedere al concorso coloro che sono in possesso di Laurea Specialistica o Magistrale oppure di titolo equipollente, conseguito anche all'estero.
4. La partecipazione al concorso è riservata a candidati di età inferiore a 35 anni alla data di scadenza della domanda; il Collegio dei Docenti può ammettere al concorso, in via eccezionale, candidati di età superiore sulla base di una attenta valutazione del curriculum vitae et studiorum presentato.



5. Possono partecipare al concorso per cittadini dell'Unione europea anche i candidati che non abbiano ancora conseguito il titolo di studio richiesto ma che lo conseguiranno entro la data prevista dal bando di concorso, in ogni caso antecedente a quella di inizio dei corsi. In tal caso la partecipazione sarà consentita "con riserva" ed il candidato che sia risultato vincitore, sarà tenuto a presentare, a pena di decadenza, il relativo certificato di laurea entro i termini prescritti dal bando.
6. I bandi di concorso, per cittadini dell'Unione Europea e per cittadini extracomunitari, predisposti ed emanati con le procedure previste dal Regolamento Didattico dei Corsi di Perfezionamento, indicano annualmente: il numero massimo degli allievi ammissibili al Corso, il numero delle borse di studio erogate dalla Scuola, il loro ammontare; i criteri e le prove di selezione indicando i documenti da presentare (in particolare deve essere obbligatoriamente prevista la presentazione di un progetto individuale di ricerca); il termine entro il quale deve essere conseguito il titolo di studio; gli eventuali vincoli a particolari temi di ricerca laddove siano previsti finanziamenti aggiuntivi da parte di enti esterni.
7. Il calendario delle prove d'esame è pubblicato sul sito web della Scuola a cura della Divisione Formazione Universitaria secondo le indicazioni del Coordinatore del Corso.
8. La selezione per i cittadini dell'Unione Europea consiste nella valutazione dei titoli prodotti (in particolare il curriculum del candidato ed il progetto di ricerca da questo presentato) ed in una prova orale. La Commissione dispone complessivamente di cento punti, ripartiti sulla base dei criteri stabiliti nel bando. Nella valutazione del Progetto di ricerca, la Commissione è tenuta a considerare la coerenza della tematica di ricerca proposta dal candidato con le attività prioritarie nelle strutture di ricerca della Scuola.
9. La selezione per i cittadini extracomunitari consiste nella valutazione dei titoli prodotti, (in particolare il curriculum del candidato ed il progetto di ricerca da questo presentato). La Commissione esprime una valutazione in centesimi. Il bando di concorso deve indicare il punteggio minimo ai fini del conseguimento dell'idoneità.

Art. 6 (Piano di formazione)

1. Gli allievi sono tenuti a seguire l'attività didattica e scientifica prevista dal progetto formativo del Corso definito per un totale di 180 CFU almeno 120 dei quali dedicati alle attività di ricerca, ai soggiorni all'estero, alla stesura della tesi di perfezionamento ed all'esame finale; ed almeno 20 CFU acquisiti attraverso l'attività didattica e seminariale di cui al successivo punto 2.
2. La struttura del Corso è articolata in quattro tipologie didattiche sviluppate attraverso corsi frontali classici (obbligatori e/o facoltativi), seminari attivi e passivi, esercitazioni, analisi critiche scritte e orali, per le quali il Collegio dei docenti attribuirà i relativi CFU:
 - a. *Integrativa* delle conoscenze di base degli allievi rispetto allo scenario di riferimento dei curricula del Corso e con le discipline tecnico-scientifiche che li caratterizzano;
 - b. *Metodologica-strumentale* per fornire le competenze e le conoscenze necessarie a svolgere con sufficiente autonomia tutto il percorso della ricerca;
 - c. *Specialistica individuale* allo scopo di approfondire adeguatamente gli aspetti peculiari delle attività di ricerca in cui ciascun allievo è impegnato direttamente;
 - d. *Linguistica* al fine di mettere gli allievi in grado di analizzare compiutamente la letteratura scientifica di riferimento e di presentare i risultati della ricerca, in forma scritta e orale in lingua inglese.
3. Il Piano di formazione del Corso è approvato dal Collegio dei docenti, di norma entro il mese di gennaio di ogni anno, luce sulla base del curriculum e del progetto di ricerca degli allievi iscritti al primo anno di Corso nonché dello stato di avanzamento dell'attività di ricerca degli allievi degli anni successivi.
4. Gli allievi hanno l'obbligo di frequentare i corsi e di compiere con continuità le attività di studio e ricerca previste. La sospensione dalla frequenza del corso sono soltanto quelle previste dalla legge e dal Regolamento didattico dei Corsi di Perfezionamento della Scuola.



5. Gli allievi del Corso sono soggetti alle verifiche puntuali e periodiche previste dal Collegio dei docenti, in forma scritta, orale e seminariale. Sono obbligatorie le seguenti verifiche:
- al termine di ogni corso di insegnamento e/o ciclo di seminari per accertare il livello di apprendimento raggiunto e acquisire gli eventuali CFU previsti;
 - al termine del primo e del secondo anno di Corso per conseguire l'ammissione agli anni successivi e per stilare per ciascun allievo il programma delle attività di ricerca per l'anno successivo;
 - al termine del terzo anno per verificare l'adempimento degli obblighi didattici e di ricerca di cui al presente articolo; a tal fine entro la prima metà del mese di dicembre gli allievi in corso devono presentare al Collegio dei docenti una relazione, approvata dal tutore, sull'attività didattica e scientifica svolta con la quale chiedono il riconoscimento complessivo dei CFU acquisiti, e sul programma di attività e di ricerca dell'anno successivo.
 - tre mesi prima dell'esame finale per valutare se l'attività scientifica svolta è sufficiente ai fini dell'ammissione all'esame. In caso di esito negativo il candidato potrà ripetere la suddetta verifica nella sessione successiva;
6. L'allievo svolge di norma la propria attività di ricerca nelle strutture della Scuola ed in quelle di Istituzioni ed enti convenzionati; eventuali modifiche del programma di ricerca potranno essere concesse dal Collegio dei docenti solo se adeguatamente motivate entro e non oltre la fine del secondo anno.
7. Sotto la responsabilità del tutore e previa approvazione del Collegio Docenti, gli allievi possono essere inseriti in progetti ed attività di ricerca della Scuola compatibili con il proprio percorso formativo.

Art. 7 (Contributi e servizi)

- Gli allievi in corso usufruiscono dei servizi della Scuola secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico dei Corsi di Perfezionamento. Al termine del triennio di corso, gli allievi potranno usufruire della biblioteca, dei laboratori e del servizio mensa gratuito per non più di un anno dopo la fine del triennio.
- La Scuola garantisce agli allievi, fino al conseguimento del titolo, la copertura assicurativa contro gli infortuni che occorrono nello svolgimento delle proprie attività legate al Corso di Perfezionamento.
- Gli allievi perfezionandi possono frequentare liberamente i corsi di lingua straniera attivati presso la Scuola

Art. 8 (Soggiorni fuori sede)

- Il soggiorno all'estero, per un periodo compreso fra i 4 e i 12 mesi, è obbligatorio e deve essere svolto presso Enti di consolidata notorietà scientifica proposti al Collegio dei docenti dall'allievo stesso e/o dal tutore che ne segue l'attività. Il percorso didattico e formativo dell'allievo può essere integrato anche da soggiorni brevi (di norma della durata di non più di due settimane) da svolgersi presso altre Università ed Enti pubblici e privati sia in Italia che all'estero.
- Le domande relative ai suddetti periodi di ricerca all'estero, corredate da una dettagliata relazione dell'attività da svolgere, dal parere favorevole del tutore e dalla documentazione della preventiva accettazione da parte dell'Istituzione ospitante, devono essere inoltrate, di norma entro il 15 settembre di ogni anno per l'anno successivo, al Coordinatore del Corso, che valuta complessivamente le richieste avanzate, verifica la disponibilità di bilancio per i contributi integrativi ad esse correlate e ne formalizza l'autorizzazione;
- Le domande di autorizzazione per soggiorni brevi presso istituzioni di ricerca italiane o straniere, di durata non superiore a due settimane, devono essere approvate dal tutore e inoltrate in tempo utile al Coordinatore del Corso che valuta la richiesta e ne formalizza l'autorizzazione;
- Per i periodi di ricerca all'estero e per gli eventuali soggiorni brevi di cui ai punti precedenti, l'allievo può usufruire dei contributi economici allo scopo previsti dalla Scuola.



Art. 9

(Attività aggiuntive dei perfezionandi)

1. Gli allievi possono liberamente svolgere, sotto la guida del proprio tutore e nell'ambito dello stesso programma formativo del Corso, attività didattiche, consistenti in cicli di seminari su argomenti attinenti la ricerca da loro condotta.
2. Agli allievi perfezionandi, con l'assenso del tutore e la specifica approvazione del Coordinatore, può essere inoltre affidata attività didattica integrativa per un massimo di 10 ore annue.
3. Gli allievi, con il parere favorevole del tutore e l'approvazione preventiva del Collegio dei Docenti, possono occasionalmente svolgere attività remunerate coerenti con la propria attività di ricerca e/o ad essa funzionali, purché compatibili con l'assolvimento degli obblighi didattici e di ricerca previsti dal Corso.

Art. 10

(Visiting Students)

1. Il Collegio dei docenti, nell'ottica di una progressiva internazionalizzazione del Corso, può ammettere a frequentare i propri corsi o seminari Visiting Doctoral Students provenienti da altre istituzioni italiane e straniere nel rispetto dei Regolamenti della Scuola e di eventuali accordi di scambio con università ed altri enti.
2. I Visiting Students sono ammessi a fruire dei servizi della Scuola sulla base di quanto stabilito dagli accordi di scambio, o sulla base di quanto proposto dal Collegio docenti e deliberato dagli organi competenti in materia.

Art. 11

(Diploma di perfezionamento–Ph. D.)

1. Al termine del Corso, gli allievi devono sostenere un esame finale per il conseguimento del Diploma di Perfezionamento, a tutti gli effetti equiparato al Dottorato di ricerca, denominato in inglese "Ph. D." (Philosophy Doctor).
2. Il Diploma di perfezionamento si consegue di norma entro un anno dalla conclusione del triennio di corso, all'atto del superamento dell'esame finale ed è rilasciato dal Direttore della Scuola. Il Collegio dei docenti può concedere una proroga di tale termine su richiesta motivata dell'allievo (per un massimo di tre anni dalla conclusione del triennio).
3. Le sessioni degli esami di diploma si svolgono due volte l'anno, di norma la prima a giugno e la seconda a dicembre. Le domande di ammissione devono essere presentate al Coordinatore entro il 15 di marzo per la partecipazione alla prima sessione ed entro il 15 di settembre per la seconda;
4. Per essere ammesso all'esame di diploma l'allievo deve superare, rispettivamente entro il mese di marzo o entro il mese di settembre, la verifica di cui all'art. 6 lett. D) ;
5. La tesi di diploma di perfezionamento in Agrobioscienze deve essere scritta in lingua inglese; in alternativa, e solo previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, la tesi può essere scritta in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea purché tradotta in lingua inglese;
6. La prima pagina della tesi di perfezionamento deve contenere il logo della Scuola, il titolo della tesi in italiano ed in inglese, l'indicazione dell'anno accademico, il nome e la firma del candidato, del Coordinatore del Corso e del tutore e, se diverso, del relatore. In appendice alla tesi deve essere riportato il curriculum del candidato, l'elenco e la copia delle pubblicazioni prodotte di cui almeno una deve obbligatoriamente essere accettata su una rivista recensita dalla banca dati ISI - Web of Science.



7. Per essere ammesso alla discussione finale da parte del Collegio dei docenti, il lavoro di tesi deve essere accompagnato dalle controrelazioni di almeno due professori di altre due Università dell'Unione Europea, di cui almeno uno non italiano.

8. Entro quindici giorni dall'esame di diploma l'allievo è tenuto a presentare alla Divisione FUR quattro copie cartacee della tesi definitiva ed una copia in formato Word o PDF su supporto magnetico. Una copia della tesi finale viene depositata, a cura della Scuola, presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze; un'ulteriore copia in formato elettronico viene conservata negli archivi della Scuola.

Art. 12 (Commissioni)

1. La Commissione per il concorso di ammissione al Corso è nominata dal Direttore della Scuola su proposta del Coordinatore ed è composta da 3 a 5 docenti e ricercatori della Scuola afferenti al collegio dei docenti.

2. La Commissione per l'esame finale del Diploma di Perfezionamento è nominata dal Direttore della Scuola su proposta del Coordinatore del corso ed è composta da un minimo di tre docenti, di cui almeno uno della Scuola.

3. Non possono far parte della Commissione dell'esame finale il tutore e l'eventuale relatore dell'allievo interessato.

Art. 13 (Steering Committee)

1. Un comitato di esperti, composto da 3 a 5 membri di chiaro prestigio nazionale ed internazionale, può essere istituito come organo del Corso. Suo compito primario è attivare, anche per via telematica, procedure di valutazione complessiva dell'attività formativa del Corso e fornire al Collegio dei docenti eventuali integrazioni e/o modifiche.

2. Lo Steering committee viene istituito con Decreto del Direttore della Scuola su proposta del Collegio dei docenti sentita la Classe Accademica di Scienze Sperimentali, dura in carica un triennio e può essere rinnovato in tutto o in parte senza limitazioni di rinnovo per i singoli membri.

3. Allo Steering Committee si applicano, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Regolamento Didattico dei Corsi di Perfezionamento, le disposizioni relative al Collegio dei Docenti, in quanto compatibili.

Art. 14 (Norme transitorie e finali)

1. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme e le disposizioni di cui al Regolamento Didattico dei Corsi di Perfezionamento della Scuola.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e si applica integralmente ai vincitori del concorso di ammissione a.a. 2008/09;

3. Gli allievi perfezionandi vincitori del concorso di ammissione al Corso in "Agricoltura, Alimentazione e Ambiente" a.a. 2007/08, possono optare per il nuovo Corso di perfezionamento in "Agrobioscienze" entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;

4. Il Collegio dei docenti valuterà caso per caso il passaggio al Corso in "Agrobioscienze" degli allievi vincitori del concorso per l'a.a. 2006/07, indicando per ciascun di essi le modifiche relative al percorso formativo e didattico risultante, compreso il rispetto di quanto disposto dal presente regolamento;

5. Per gli allievi vincitori del concorso di ammissione a.a. 2005/06 iscritti al terzo anno del corso di perfezionamento "Agricoltura, Alimentazione ed Ambiente" restano in vigore le disposizioni relative al corso stesso fino al conseguimento del titolo.